

**INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE GIÀ IN ESSERE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO**

TRA IL

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA**

e

ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BOLOGNA

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.”* ;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

alla luce della Convenzione già in essere e siglata in data 20 giugno 2023

le Parti convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare all'Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Bologna, firmataria la convenzione allegando autocertificazione degli esami sostenuti con i crediti conseguiti ottenuto dal portale "Studente on line".

Si integra l'Art. 5 consensualmente con la seguente precisazione:

“Per essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi due anni del corso di laurea, se trattasi di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, o dei primi quattro anni del corso di laurea, se trattasi di studenti iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico”.

Si ritiene valido quanto sopra integrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, li 21/03/2025

Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del

Lavoro di Bologna

Pier Paolo Redaelli

(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Prof. Federico Casolari

(firmato digitalmente)